


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico



ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERA N. 228 DEL 27 aprile 2012

Regolamento del Collegio di Direzione IOR

Seconda Edizione

Aprile 2012

INDICE

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ	3
ART. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA.....	4
ART. 3 - FASI DI ATTUAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CDD	5
ART. 4 – FUNZIONAMENTO.....	5
ART. 5 – VOTAZIONI.....	6
ART. 6 - IL PIANO DELLA FORMAZIONE	6
ART. 7 - IL PROGRAMMA DELLA RICERCA.....	7
ART. 8 – PROGRAMMA DI GESTIONE DEL RISCHIO	8
ART. 9 - NORME FINALI	8

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Nel rispetto e per le finalità previste dall'art.17 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i, dall'art. 3, c. 3, della L.R. n.29 del 2004 e s.m.i., dalla direttiva regionale per l'adozione dell'Atto Aziendale approvata con D.G. R.E.R. n. 86 del 30.01.2006, il Collegio di Direzione è costituito con l'Atto Aziendale dell'Istituto, Organo dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

Il Collegio di Direzione concorre:

- ✓ alla pianificazione strategica delle attività dell'Istituto, con particolare riferimento all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca ed innovazione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori;
- ✓ alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati;
- ✓ alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di integrazione disciplinare e professionale;
- ✓ alla programmazione ed alla valutazione della formazione, in collaborazione con gli altri organi ed organismi aziendali e con i dipartimenti;
- ✓ alla programmazione e alla valutazione delle attività di ricerca ed innovazione.

Il Collegio, in relazione a quanto sopra esposto, promuove il coinvolgimento degli operatori nell'elaborazione delle strategie aziendali, orientate allo sviluppo del governo clinico e della qualità dei servizi, dell'appropriatezza delle prestazioni ed allo sviluppo della ricerca traslazionale, caratteristica dell'IRCCS.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 29/2004, il Collegio di Direzione partecipa all'elaborazione del programma aziendale di formazione permanente (come indicato nel successivo art. 5) ed alla formulazione di proposte in materia di libera professione, ivi compresa l'individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dell'attività libero-professionale intramuraria (così come indicato nell'apposito regolamento ALP).

Inoltre esprime parere per:

- l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi in attuazione del modello dipartimentale;
- il coordinamento delle attività interdipartimentali, anche attraverso il "*board interdipartimentale dell'area clinico-assistenziale*", che ha funzioni propositive relativamente alle funzioni di *operation management* del Presidio Ospedaliero e risponde al Collegio di Direzione delle proposte formulate;
- le attività di ricerca e di innovazione, con particolare riguardo alle Linee di Ricerca previste dal Programma di ricerca triennale per la Ricerca Corrente e la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata.

In particolare, nell'ambito delle predette funzioni il Collegio promuove e propone al Direttore Generale il **Piano Annuale della Formazione** (PAF) e il **Programma Aziendale di Gestione Integrata del Rischio**. Il Collegio di Direzione li approva e ne cura l'attuazione.

In collaborazione con il Direttore Scientifico promuove, propone e cura l'attuazione del **Programma Aziendale della Ricerca**, a cui, data al particolarità dell'Istituto, si deve orientare il **Piano della Formazione**.

Il Collegio di Direzione esprime un parere preventivo sull'Atto Aziendale e sul Regolamento Organizzativo dell'Istituto.

Il Collegio svolge inoltre le funzioni previste dalla normativa vigente in relazione alla nomina dei componenti delle commissioni di concorso e relativamente all'approvazione delle indicazioni dei Comitati di Dipartimento, "*[...] sulle caratteristiche di conoscenza e competenze aggiuntive specifiche alle necessità assistenziali [...]*" (DGR RER 1722 del 16/11/2007).

ART. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA

Come previsto dall'Atto Aziendale il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Sanitario ed è composto da:

- i Direttori di Dipartimento;
- i Responsabili delle Linee di Ricerca;
- il Direttore Amministrativo;
- il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero;
- il Direttore del Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione;
- un rappresentante dei Servizi Sanitari di Supporto, nominato dal Direttore Generale;
- una componente elettiva il cui numero e composizione sono definiti di seguito.

Alle riunioni del Collegio partecipano di diritto il Direttore Generale e il Direttore Scientifico.

Alle riunioni del Collegio sono inoltre invitati i Vice Direttori di Dipartimento, con diritto di voto unicamente in assenza del Direttore di Dipartimento.

La componente di diritto e la componente elettiva hanno diritto di voto.

La componente elettiva resta in carica 3 anni. È pari al 25% dei componenti di diritto del Collegio di Direzione¹.

Le elezioni si effettuano con scrutinio segreto e la componente elettiva dovrà rappresentare le professioni presenti in Istituto: considerando l'attuale numero dei componenti di diritto, la componente elettiva risulta composta da 2 rappresentanti per l'area della dirigenza medica, 1 rappresentante per l'area della dirigenza tecnica, amministrativa e sanitaria non medica, 1 rappresentante per l'area del comparto.

Alle sedute del Collegio potranno altresì essere invitati a partecipare, in relazione agli argomenti in discussione, i Presidenti degli Organismi aziendali ed altri Direttori/Responsabili di Strutture complesse o semplici, di Strutture di staff nonché altri

¹ In caso il 25% non sia un numero intero, si procederà all'approssimazione per eccesso (in questo caso =4).

dirigenti o collaboratori con approfondita conoscenza dell'argomento, quando la loro presenza sia stata richiesta da uno dei componenti e approvata dal Presidente del Collegio.

Al fine di garantire l'efficace funzionamento del Collegio, i professionisti invitati per la trattazione di un argomento all'ordine del giorno della seduta dovranno uscire al termine della trattazione di tale argomento.

Il Collegio elegge, fra i Direttori di Dipartimento, un Vice Presidente che assume funzioni vicarie del Presidente nei casi di temporaneo impedimento del Direttore Sanitario.

La partecipazione al Collegio di Direzione non comporta compensi, né rimborsi spese e dalla stessa non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3 - FASI DI ATTUAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CDD

Ogni qual volta siano in scadenza i Direttori di Dipartimento e la componente elettiva dei Dipartimenti e del Collegio di Direzione, si procederà come da iter che segue:

1. Elezione delle componenti elettive dei Comitati di Dipartimento;
2. Costituzione formale del Comitato di Dipartimento, composto da componente di diritto e componente elettiva;
3. Elezione della terna dei candidati alla Direzione di Dipartimento da parte del Comitato di Dipartimento;
4. Nomina dei Direttori di Dipartimento da parte del Direttore Generale
5. Conseguente individuazione della componente di diritto del Collegio di Direzione (compresa la nomina del rappresentante dei Servizi di Supporto, nominato dal Direttore Generale);
6. Elezione della componente elettiva del Collegio di Direzione;
7. Costituzione formale del Collegio di Direzione.

ART. 4 – FUNZIONAMENTO

Il Direttore Sanitario presiede il Collegio di Direzione, ne coordina i lavori e ne convoca le riunioni con preavviso di almeno 2 settimane, salvo condizioni di urgenza. L'ordine del giorno ed il materiale inerente le tematiche in discussione è trasmesso a tutti i componenti con un preavviso di almeno una settimana. L'avviso di convocazione, comprensivo dell'ordine del giorno, è trasmesso anche al Direttore Generale e al Direttore Scientifico.

In caso di trattazione di temi di specifica competenza amministrativa, Il Direttore Sanitario ha facoltà di demandare le funzioni di coordinamento, in via contingente, al Direttore Amministrativo.

Il Collegio di Direzione si riunisce, di regola, con frequenza mensile, salvo esigenze particolari. Il Collegio di Direzione deve in ogni caso essere convocato almeno tre volte l'anno, e comunque ogni qualvolta l'Ufficio di Direzione lo ritenga opportuno. E' prevista una sua convocazione in concomitanza con l'approvazione delle linee guida inerenti il processo di budget ed in sede di valutazione dei risultati d'esercizio.

Il verbale - redatto in forma sintetica dalla Segreteria del Collegio di Direzione - ed in cui vengono specificati i nominativi dei componenti intervenuti e le conclusioni raggiunte, viene approvato dal Collegio nella prima seduta utile successiva, sottoscritto dal Presidente e conservato agli atti del Collegio. Ciascun componente del Collegio può richiedere alla Segreteria della Direzione Amministrativa di estrarne copia.

ART. 5 – VOTAZIONI

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Alle discussioni possono contribuire tutti i presenti.

Le decisioni e le proposte al Direttore Generale sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.

Le eventuali votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o appello nominale. In caso di parità si procede ad ulteriore discussione, seguita da votazione. In caso la parità persista, prevale il voto del Presidente.

Le eventuali votazioni di norma sono effettuate con espressione palese del voto, salvo che non venga richiesta la votazione segreta da almeno 1/4 dei presenti o dal Presidente del Collegio.

Il Direttore Generale è tenuto a motivare le determinazioni eventualmente assunte in contrasto con il parere del Collegio di Direzione.

ART. 6 - IL PIANO DELLA FORMAZIONE

Il Collegio di Direzione rappresenta l'organo su cui converge la responsabilità della promozione, approvazione e valutazione dei programmi di formazione dell'Istituto², nonché della valutazione delle innovazioni organizzative e tecnologiche.

Il Collegio di Direzione valuta e approva il Piano Aziendale della Formazione (PAF), costituito da:

- i Piani della Formazione relativi ai singoli Dipartimenti - elaborati, attuati e verificati dal Comitato di Dipartimento -, e presentati al Collegio di Direzione su proposta del Direttore di Dipartimento,
- i programmi formativi a livello trasversale, presentati su proposta del Direttore Generale;

² Come previsto dalla L.R. 29/94.

che può prevedere uno sviluppo temporale annuale o biennale.

Per lo sviluppo del PAF in tutte le sue fasi, il Collegio di Direzione si avvale del supporto del *Board della Formazione*, coordinato dal Responsabile Aziendale della Formazione (nominato dal Collegio di Direzione tra il personale della Dirigenza) e costituito da: il Direttore Sanitario, i Direttori di Dipartimento, un rappresentante della Direzione Scientifica, il Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali (da cui dipende la funzione amministrativa della Formazione), il Direttore del SAITR.

Il PAF dovrà rispettare quanto previsto dalla Commissione ECM Ministeriale in materia di crediti formativi.

Una volta approvato dal Collegio di Direzione, il Piano diviene parte integrante del Budget aziendale.

Il Collegio cura e verifica l'attuazione del Piano, avvalendosi a tal fine del supporto del Board della Formazione, della rete aziendale della formazione (costituita dai professionisti nominati nelle diverse articolazioni organizzative), e della funzione amministrativa della Formazione.

Particolare attenzione dovrà essere riservata allo sviluppo delle attività didattiche e formative previste dal Protocollo d'intesa Regione-Università del 14 febbraio 2005 dall'Accordo Attuativo Locale con l'Università di Bologna.

Art. 7 - IL PROGRAMMA DELLA RICERCA

In collaborazione con il Direttore Scientifico, il Collegio di Direzione favorisce e stimola l'attività di ricerca, secondo le indicazioni previste dal Piano Strategico Aziendale in relazione a quanto previsto per le specifiche Linee di Ricerca, elaborate in accordo con la Direzione della Ricerca del Ministero della Salute, con cadenza triennale.

Sviluppa inoltre progetti di Ricerca Finalizzata attraverso la partecipazione a bandi tra cui, di particolare rilevanza, il Programma Regione–Università, i bandi Europei e quelli finanziati da Fondazioni, Industria ed altri Enti pubblici e privati.

Lo sviluppo della ricerca dell'Istituto si colloca in un più ampio sistema regionale, che, anche grazie alla L.R. 29/2004 e s.m.i. rafforza la *mission* delle Aziende sanitarie in tema di ricerca ed innovazione, supportandole dal punto di vista strategico e metodologico attraverso l'Osservatorio Regionale della Ricerca ed Innovazione.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di giunta Regionale n. 1066 del 2009³, che prevede l'Istituzione di un *Board Aziendale della Ricerca e Innovazione* con funzione di governo aziendale delle attività di ricerca e innovazione, lo IOR in quanto IRCCS, identifica nel CTS le funzioni proprie del Board.

³ "La ricerca come attività istituzionale del SSR. Principi generali e indirizzi operativi per le Aziende Sanitarie, in attuazione del Piano Sociale e Sanitario 2008-2010".

ART. 8 – PROGRAMMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

Nell'ambito del Programma Aziendale di Gestione Integrata del Rischio, il Collegio propone annualmente gli obiettivi, gli interventi prioritari e gli indicatori relativi alla gestione del rischio clinico e ne presidia le attività, affidandone il governo al Direttore Sanitario che, all'uopo, si avvale della funzione Risk Management.

Quale componente essenziale della funzione di governo clinico, il programma realizza un modello integrato di attività cliniche, assistenziali, tecniche, amministrative e medico-legali che orienta i clinici e li supporta negli ambiti etico-professionali, nel processo di prevenzione del rischio e di contenimento degli eventi avversi, nella introduzione sistematica di modalità innovative di gestione del contenzioso, anche per quanto attiene alle relazioni con la compagnia assicurativa.

ART. 9 - NORME FINALI

Il presente regolamento è elaborato dal Collegio di Direzione ed è adottato dal Direttore Generale.

Ogni sua modifica è approvata a maggioranza dei componenti del Collegio di Direzione ed è trasmessa tempestivamente al Direttore Generale per l'approvazione.